

DECRETO-LEGGE 134/2009 – TESTO EMENDATO 21 OTTOBRE (Camera)

Le disposizioni evidenziate in blu costituiscono le modifiche apportate dalla V Commissione e confermate dall'Assemblea della Camera. Le disposizioni evidenziate in grassetto rosso sono le ulteriori modifiche apportate dall'Aula con l'approvazione di appositi emendamenti.

Il testo dovrà essere coordinato prima dell'inoltro al Senato. Al momento sono, pertanto, presenti vari commi 4-septies, introdotti da diversi emendamenti approvati dall'Aula.

Anche in questo caso esistono più articoli 1-bis, in attesa del coordinamento tecnico del testo.

ARTICOLO 1. TESTO APPROVATO in Aula	NOTE
<p>1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente:</p> <p>« 14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.</p>	<p><i>E' stato eliminato il riferimento alla maturazione dell'anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo, oggetto di interpretazioni controverse in merito alla riconoscibilità dei servizi stessi.</i></p>
<p>2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.</p>	
<p>3. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.</p>	
<p>4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p>	

<p>4.1. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto- legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2010.</p>	<p><i>Si ripropone anche per il prossimo anno scolastico lo spostamento al 31 agosto dei termini per le operazioni di assunzione del personale.</i></p>
<p>4-bis. L'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione di graduatoria.</p>	<p><i>L'interpretazione autentica del comma 605 blocca gli effetti delle ordinanze cautelari sull'inserimento "a pettine". L'ulteriore integrazione introdotta dall'Aula ripropone dal 2011 la possibilità di trasferimento a graduatoria di altra provincia, con l'inserimento al posto spettante in base al punteggio posseduto.</i></p>
<p>4-ter. Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, da disporre con decorrenza dal 1o settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie.</p>	<p>Identico</p>
<p>4-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.</p>	<p>Identico</p>
<p>4-quinquies. Restano validi, secondo quanto già stabilito dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.</p>	<p>Identico</p>
<p>4-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 85 del 18 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla normativa vigente.</p>	<p>Identico</p>

<p>4-septies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della presente legge, la certificazione è trasmessa nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-decies.</p>	<p><i>Si impone al personale che a decorrere dall'a.s. 2009-2010, chieda l'inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza o che sia iscritto in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza e che fruisca dei benefici della legge 104/1992, di trasmettere entro il termine che sarà stabilito da apposito regolamento, la certificazione medica originale comprovante le condizioni che danno diritto a fruire di tali benefici.</i></p>
<p>4-octies. Ugualmente, a decorrere dallo stesso anno scolastico, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione di cui al comma 4-septies all'ufficio scolastico regionale competente.</p>	<p><i>Analogo obbligo è imposto ai dirigenti scolastici nominati in regione diversa da quella di residenza.</i></p>
<p>4-novies. Sulla base della certificazione di cui ai commi 4-septies e 4-octies, le autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici delle precitate norme; questi ultimi sono svolti presso un'unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal decreto di cui al comma 4-decies.</p>	<p><i>Sulla base della documentazione prodotta, le autorità scolastiche richiederanno ulteriori accertamenti, che dovranno essere svolti presso una USL diversa da quella che ha espresso il giudizio originario.</i></p>
<p>4-decies. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 4-septies, 4-octies e 4-novies.</p>	<p><i>Prevede l'emanazione di un regolamento per l'esecuzione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.</i></p>
<p>4-septies. Al fine di favorire l'occupazione e la formazione, nonché la ricollocazione dei soggetti titolari dei contratti di cui al comma 14-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dei soggetti di cui al comma 2, all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «banca dati», sono aggiunte le seguenti: «nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e»; dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori» e le parole: «, e provvede» sono sostituite dalle seguenti: «. L'INPS provvede altresì al monitoraggio».</p>	<p><i>Vengono introdotte con questo comma e con il successivo 4-octies disposizioni di semplificazione per il monitoraggio dei dati riguardanti i docenti precari.</i></p>

<p>4-octies. Ai fini di cui al comma 4-septies, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati;</p> <p>b) all'articolo 15, comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e al diffusione delle informazioni presenti sui siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro».</p>	<p>V. sopra</p>
<p>4-septies. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei sono stati assunti in servizio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p><i>Si introduce una sanatoria, riguardante essenzialmente il concorso a dirigente scolastico svolto in Sicilia, le cui procedure sono state annullate da una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia.</i></p>
<p>4-septies. All'articolo 427, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della Provincia di Bolzano ».</p>	<p><i>Riguarda i requisiti di accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della Provincia di Bolzano.</i></p>
<p>4-septies. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p><i>Clausola imposta dalla Commissione Bilancio</i></p>

<p>ART. 1-bis. – (Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie). – 1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il disposto si applica anche a tutte le somme assegnate o riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca annualmente sono individuati gli istituti scolastici interessati all'applicazione del comma 1, l'entità delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento.</p> <p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.</p> <p>4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché alle innovazioni tecnologiche presso le scuole statali.</p> <p>5. A decorrere dal 2010, le risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, viene annualmente definito anche il programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché il riparto tra detta finalità e quella della valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, delle risorse complessivamente disponibili. Le somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (A.N.S.A.S.) finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze possono essere destinate anche alle finalità di cui al presente comma.</p> <p>6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2009, può avvalersi del disposto di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p><i>Questo articolo aggiuntivo regola le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche e non utilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi.</i></p> <p><i>Sono introdotte forme di sostegno finanziario al processo di riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado e per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti.</i></p>
<p>ART. 1-bis. – (Libri di testo – Contenimento spese per le famiglie). – All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dopo le parole: «salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze » sono aggiunte le seguenti: «, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da Internet.».</p>	<p><i>Vengono specificate le esigenze che consentono di derogare alla cadenza quinquennale di adozione dei libri di testo.</i></p>
<p>ART. 1-bis. – (Anagrafe studenti). – All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, dopo le parole: « dei singoli studenti,» sono aggiunte le seguenti: « e dei dati relativi alla valutazione degli studenti, ».</p> <p>2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.76 del 2005, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica.»</p>	
<p>ART. 1-bis. – (Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato). –. Dopo il primo periodo dell'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è aggiunto il seguente: «Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.»</p>	<p><i>Si allarga la platea degli studenti che devono sostenere l'esame preliminare per l'ammissione all'esame di Stato.</i></p>